

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | |
|---|--|
| <p>AFFARI COSTITUZIONALI (I):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> Pag. 1</p> <p>AFFARI INTERNI (II):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 3</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 4</p> <p>AFFARI ESTERI (III):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 5</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 6</p> <p>GIUSTIZIA (IV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 7</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 8</p> <p>RILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 10</p> <p>FINANZE E TESORO (VI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 12</p> <p>DIFESA (VII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 13</p> <p>ISTRUZIONE (VIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 14</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 15</p> <p>LAVORI PUBBLICI (IX):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 15</p> <p>TRASPORTI (X):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 17</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 17</p> | <p>AGRICOLTURA (XI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> Pag. 18</p> <p>INDUSTRIA (XII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 19</p> <p>LAVORO (XIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 20</p> <p>IGIENE E SANITÀ (XIV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 22</p> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <p>CONVOCAZIONI:</p> <p style="text-align: center;"><i>Giovedì 4 febbraio 1971</i></p> <p><i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i> Pag. 24</p> <p><i>Giunta per le autorizzazioni a procedere</i> » 24</p> <p><i>Lavori pubblici (IX)</i> » 24</p> <p><i>Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna</i> » 24</p> <p><i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia</i> » 24</p> <hr style="width: 80%; margin: 10px auto;"/> <p style="text-align: center;">AFFARI COSTITUZIONALI (I)</p> <p style="text-align: center;"><i>IN SEDE REFERENTE</i></p> <p style="text-align: center;">MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 9,30 — <i>Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI.</i> — Intervengono il Sottosegretario di Stato all'agricoltura, Venturi ed il Sottosegretario di Stato al lavoro, Toros.</p> |
|---|--|

Disegno di legge:

Disciplina dell'attività sementiera (Approvato dal Senato) (Parere alla XI Commissione) (2811).

Il relatore Nucci, illustrato il provvedimento, propone che la Commissione esprima parere favorevole, richiamando, tuttavia, l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità di eliminare le norme di natura strettamente regolamentare, di cui il disegno di legge è pervaso.

Il deputato Caruso osserva che la istituzione di un ente per l'attività sementiera sottrae competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni.

La Commissione, quindi, astenuti i deputati del Gruppo comunista, approva la proposta del relatore.

Proposte di legge:

Amadei Giuseppe e Santi: Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente il trattamento economico del personale statale (675);

Boffardi Ines ed altri: Modifica degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e ripristino degli articoli 9, 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2905).

Il Sottosegretario Toros, a nome del Governo, chiede che le proposte di legge vengano trasferite in sede legislativa.

Il relatore Nucci, dichiarata la natura equitativa delle proposte di legge, concorda con la proposta del Sottosegretario Toros.

Il deputato Caruso, pur comprendendo le attuali esigenze del personale del Ministero del lavoro, ritiene che il Governo debba indicare preliminarmente alla Camera criteri obiettivi per la definizione della loro posizione.

La Commissione rinvia, pertanto, ad altra seduta il seguito dell'esame delle proposte di legge.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (Modificato dal Senato) (Parere alla IV Commissione) (308-B).

Il relatore Riccio illustra ampiamente le modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera. Ritiene che i due testi si presentino di fronte alla Costituzione su una posizione di equidistante conformità, mentre alcune osservazioni di ordine costituzionale debbono formularsi ad alcuni punti

dell'articolo 2; in particolare si sofferma sui punti 6, 8 e 41.

Il deputato Tuccari contesta il giudizio di equidistante conformità costituzionale dei due testi approvati, rispettivamente, dalla Camera e dal Senato. Ritiene che il testo del Senato, in particolare dai numeri 27 a 34 dell'articolo 2 in materia di rapporto tra difesa e accusa, dando prevalenza alla posizione del pubblico ministero, si sia allontanato dai principi costituzionali di tutela dell'imputato nel processo penale. Si dichiara invece favorevole alla introduzione apportata dal Senato all'articolo 45.

Il deputato Spagnoli, quindi, ritiene che le introduzioni al numero 57 costituiscano una limitazione allo svolgimento del dibattimento processuale e chiede che venga indicata alla Commissione di merito l'opportunità di ripristino del testo approvato dalla Camera.

La Commissione, quindi, approva la proposta di esprimere parere favorevole al disegno di legge con le osservazioni emerse nella discussione in relazione ai numeri 6, 31, da 27 a 34, 41 e 57 dell'articolo 2.

Proposte di legge:

Protti ed altri: Norme sui benefici combattentistici (Parere della II, della V, della VII e della XIII Commissione) (2715);

Franchi e Alfano: Estensione delle norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati al personale dello Stato ed ai dipendenti degli enti di diritto pubblico cessati dal servizio (Parere della V Commissione) (2733);

Villa ed altri: Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (Parere della V Commissione) (2833);

Ianniello ed altri: Norme a favore dei dipendenti dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assimilabili agli ex combattenti (Parere della V, della VII e della X Commissione) (2838).

Il Presidente propone che la Commissione nomini un Comitato ristretto per l'esame preliminare delle proposte di legge.

Il deputato Fregonese si dichiara favorevole alla nomina del Comitato ristretto solo per la proposta di iniziativa del deputato Villa, avendo natura interpretativa di norme vigenti, rinviando l'esame di tutte le altre proposte estensive per una più generale discussione.

Concordano con il deputato Fregonese i deputati Franchi e Villa ed il relatore Tozzi Condivi.

La Commissione, quindi, nomina per lo esame preliminare della proposta di legge n. 2833, il Comitato ristretto composto dai deputati: Tozzi Condivi, Ianniello, Fregonese, Di Primio, Protti, Luzzatto e Roberti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente CORONA.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Evangelisti e il Sottosegretario di Stato per l'interno Mariani.

Disegno di legge:

Interventi a favore dello spettacolo (2911).

Il relatore Simonacci dopo aver premesso che si tratta di provvedimento di emergenza che non può né intende risolvere i complessi problemi dei vari settori dello spettacolo per i quali si attende da anni una organica ristrutturazione, illustra le singole norme del disegno di legge esprimendo, a conclusione, parere favorevole all'approvazione.

Il deputato Malfatti, intervenendo nella discussione generale, concorda con il giudizio del relatore che ha già evidenziato il carattere di provvisorietà e di soccorso alle più urgenti necessità, cui il provvedimento intende far fronte, ma sottolinea al tempo stesso la responsabilità del Governo per la situazione in cui versa lo spettacolo, e quella della maggioranza per non aver dato ancora corso alla discussione di proposte di legge della sua parte e di altri gruppi intese a dare una legge organica al teatro, al cinema, agli enti lirici, alla Biennale di Venezia. Non si può continuare a gestire la politica dello spettacolo con provvedimenti tampone.

L'esame dei singoli articoli gli dà poi occasione di esprimere considerazioni critiche sull'attività dell'ETI (ente a suo giudizio da sopprimere), sul funzionamento degli enti lirici, sul funzionamento e la riforma della Biennale, attualmente strutturata in funzione dell'industria cinematografica. Chiede in particolare notizie circa l'effettiva destinazione e ripartizione dei 300 milioni di cui all'articolo 3. Conclude preannunciando l'astensione della sua parte.

Il deputato Alfano, dopo aver rilevato la insufficienza dei fondi stanziati per il teatro

e per il cinema, pone una serie di interrogatori relativi alla destinazione effettiva dei fondi stessi. A suo parere il Governo prima di concedere i contributi, ha il dovere di controllare la qualità dei film. Esprime a riguardo sdegno che si siano prodotti film irrifuggenti per l'istituzione della Chiesa. Chiede quindi conto dell'attività dell'ETI che non deve essere circoscritta alle grandi città, ma anche ai piccoli centri. Domanda infine se l'Italnoleggio non abbia tradito le finalità e quantomeno deluso le aspettative per cui era sorto.

Replica brevemente il Sottosegretario Evangelisti il quale pur riconoscendo la giustezza di fondo delle osservazioni del deputato Malfatti, lo invita a considerare realisticamente la situazione del teatro e del cinema la cui crisi non è imputabile solo alla mancanza di idonee strutture legislative, ma anche e soprattutto a complessi fattori interni ed esterni.

Rispondendo al deputato Alfano, osserva che il criterio per la concessione dei premi di qualità attiene alla forma, ai modi della rappresentazione, e non ai contenuti dei film. Circa l'attività dell'ETI, fa presente che nel 1969 sono state date rappresentazioni anche in città minori tra cui quelle indicate dal richiedente.

Il disegno di legge non pone questioni di struttura; esso è giustificato dalla necessità ed urgenza di dare respiro ad una situazione di asfissia nel mondo dello spettacolo. Come tale lo raccomanda all'approvazione della Commissione.

Passando all'esame degli articoli, il Presidente dà notizia del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio la quale segnala peraltro la necessità di convenientemente modificare il testo di alcuni articoli del disegno di legge nel senso di imputare alla competenza del bilancio 1971 anche le spese inizialmente previste con riferimento al decorso esercizio finanziario, ferma restando l'indicazione di copertura a riduzione degli stanziamenti del fondo globale, in parte del decorso esercizio finanziario, in parte dell'anno finanziario in corso.

Il relatore Simonacci presenta al riguardo appositi emendamenti.

Successivamente sono posti in votazione e approvati i singoli articoli con le modifiche proposte dal relatore in conformità al parere espresso dalla Commissione bilancio.

Il deputato Lajolo, nel confermare l'astensione della sua parte, dichiara che il suo gruppo nel futuro si opporrà decisamente, anche avvalendosi della facoltà di rimessio-

ne all'Assemblea, alla approvazione di ulteriori provvedimenti di emergenza. Chiede quindi al Governo un impegno per una soluzione organica, sul piano legislativo, dei problemi dello spettacolo e del cinema in particolare e propone a riguardo un proprio ordine del giorno.

Il Presidente invita il deputato Lajolo a ritirare o a modificare l'ordine del giorno per motivi d'ordine formale. Il deputato Lajolo lo ritira, dopo che la Commissione su proposta del Relatore, esprime unanime adesione alla sostanza dell'ordine del giorno stesso.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposta di legge:

Granelli ed altri: Istituzione di un albo professionale dei maestri di sci e di un registro nazionale degli aiuti maestri per la tutela dell'insegnamento dello sci (2829).

Prima di proseguire nella discussione generale, il relatore Foschi, confermando il testo sostitutivo della proposta di legge presentato nella precedente seduta, annuncia un emendamento aggiuntivo inteso a stabilire che l'accertamento della capacità tecnica del richiedente dovrà risultare, per le guide alpine, da una attestazione del Club alpino italiano e, per l'insegnamento dello sci, da una attestazione della Federazione italiana sports invernali.

Il deputato Arzilli esprime perplessità sulla regolamentazione proposta dal relatore per quanto attiene al rilascio della licenza da parte del questore. A suo parere la materia dovrebbe essere demandata agli assessorati allo sport delle province.

Rileva inoltre che la pratica dello sport dello sci è divenuta fenomeno di massa cui sono interessati vari enti ed associazioni (enti di propaganda, ecc.). Si domanda se tale regolamentazione, dettata dall'esigenza di emarginare il fenomeno degli « abusivi » non finisca per colpire anche l'attività di queste associazioni.

Il relatore Foschi chiarisce subito che la licenza del questore non può rappresentare un atto discrezionale. Il questore è tenuto al rilascio della licenza una volta accertati i requisiti richiesti e la regolarità della documentazione. L'accertamento della capacità tecnica per l'insegnamento dello sci risulta da una attestazione rilasciata dalla FISI, la cui Commissione scuole maestri sci ha emanato un regolamento per l'insegnamento della materia.

Occorre comunque tener presente che si tratta di una disciplina provvisoria. In prospettiva la competenza passerà alle regioni.

Quanto all'altro problema sollevato dall'onorevole Arzilli esso potrà essere chiarito con opportune intese tra la FISI e gli enti di propaganda.

Intervengono quindi i deputati Amadeo, che chiede chiarimenti sui cosiddetti aiuti maestri ed Alfano che, dichiarata la preferenza per il testo originario della proposta di legge, si esprime contro il testo del relatore.

Il deputato Sullo si dichiara in linea di principio contrario a regolamentare la professione dell'insegnamento dello sci nel corpo delle leggi di pubblica sicurezza. A suo avviso la materia va disciplinata in modo analogo alle altre « professioni » il cui riconoscimento ed esercizio non è certo soggetto a licenza di polizia. In ogni caso si deve escludere qualsiasi discrezionalità nel rilascio della licenza da parte del questore. Inoltre bisogna prevedere un meccanismo di revisione e di revoca della licenza.

Le osservazioni del deputato Sullo formano oggetto di discussione cui intervengono ripetutamente il relatore, il Presidente, il deputato Boldrin (il quale presenta un emendamento inteso a stabilire la revisione quinquennale della licenza), Semeraro, Pisoni, Arzilli, Amadeo ed il Sottosegretario Mariani.

Al termine sono accolte la proposta del deputato Arzilli di un breve rinvio della discussione e la proposta del Presidente di affidare al relatore il compito di approfondire la questione prendendo gli opportuni contatti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 11,50. — *Presidenza del Presidente CORONA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Mariani.

Proposte di legge:

Gunnella ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano (2271);

Barca ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (Urgenza) (2696).

Su proposta del relatore Sullo, la Commissione delibera di affidare ad un Comitato ristretto l'esame preliminare della questione.

Al termine della seduta, il deputato Arzilli, richiamandosi all'impegno assunto dal Ministro del turismo e dello spettacolo in sede di discussione del bilancio 1971, sollecita nuovamente l'intervento del Ministro per discutere sui problemi dello sport.

Il deputato Flamigni espressa preoccupazione per le violenze fasciste in atto nel paese, cui non sono estranee passività ed inammissibili tolleranze dei pubblici poteri, chiede che il Ministro dell'interno riferisca alla Commissione sulla situazione dell'ordine pubblico e su come intende agire per sciogliere le organizzazioni paramilitari e colpire le centrali di finanziamento.

Il Sottosegretario Mariani, premesso che viva è l'attenzione del Ministro alla questione segnalata dal deputato Flamigni, assicura che si farà carico di informare il Ministro.

Il Presidente Corona ritiene che si debba lasciare alla discrezionalità del Ministro se fare le dichiarazioni in Commissione o in Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,05.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Bemporad.

Disegno di legge:

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Ginevra il 24-25 giugno 1968 tra il Governo italiano e il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME) per l'integrazione dell'articolo III dell'Accordo del 23 giugno 1967 (*Approvato dal Senato*) (2773).

Il relatore Marchetti riferisce sul disegno di legge, che approva e dà esecuzione allo Scambio di Note tra il governo italiano e il Comitato intergovernativo delle emigrazioni europee per una integrazione dell'articolo III dell'Accordo del 23 giugno 1967, al fine dell'utilizzazione di fondi residui del capitolo concernente contributi per viaggi degli emigranti a favore di una emigrazione selezionata nei paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo ai paesi dell'America Latina. Senza discussione la Commissione approva gli articoli del disegno di legge e dà man-

dato al relatore di predisporre favorevole relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei 9.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Romania conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967 (*Approvato dal Senato*) (2820).

Il deputato De Pascalis riferisce favorevolmente sul disegno di legge con il quale si propone la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra Italia e Romania in materia consolare, sul modello dell'Accordo multilaterale di Vienna del 1963 nella stessa materia e con gli adattamenti necessari ai rapporti con l'altro Stato contraente.

Il deputato Cardia, nell'esprimere il parere favorevole del suo gruppo all'approvazione del disegno di legge, sottolinea l'eccessivo ritardo con il quale procedono le ratifiche di vari Accordi internazionali, cosicché a volte si può pensare che ci siano anche motivi di ordine politico o, in caso contrario, che le strutture del Ministero non consentano la necessaria tempestività.

Dopo che il Presidente Cariglia fa osservare che il disegno di legge è stato posto all'ordine del giorno a pochi giorni dalla data della sua assegnazione, il Sottosegretario di Stato Bemporad osserva che nel caso specifico c'è stato effettivamente un certo ritardo nella presentazione del disegno di legge al Parlamento, ma che d'altra parte nessuno Stato dell'Europa orientale ha finora ratificato l'Accordo multilaterale di Vienna in materia consolare.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge e dà mandato al relatore di predisporre favorevole relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei 9.

Proposta di legge:

Bersani ed altri: Norme per il riconoscimento del servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale (2360).

Su proposta del relatore Salvi la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima seduta in cui si concluderà il dibattito sul programma in favore dei paesi in via di sviluppo, sollecitando nel contempo il Governo a presentare il provvedimento in corso di preparazione sulla stessa materia della proposta di legge.

Proposta di legge:

Senatore Giraud ed altri: Concessione di un contributo annuo per il finanziamento dell'Istituto universitario di studi europei di Torino (*Approvata dal Senato*) (2793).

Il deputato Di Giannantonio svolge un'ampia relazione, illustrando l'attività dell'Istituto universitario di studi europei di Torino, e conclude proponendo alla Commissione di richiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 10,30. — Presidenza del Presidente CARIGLIA. — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Bemporad.

Disegno di legge:

Iniziativa scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti (*Approvato dal Senato*) (2734).

Il relatore Pitzalis fa presente che con il provvedimento all'esame si integra quanto disposto dal testo unico sulle scuole italiane all'estero, consentendo al Ministero degli affari esteri di promuovere una serie di iniziative scolastiche, nonché di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati. La situazione delle nostre collettività all'estero si presenta molto differenziata: nei paesi in cui si trovano gruppi antichi e consolidati l'esigenza principale è quella di mantenere un collegamento con la cultura italiana; ove invece l'emigrazione è più recente e a carattere temporaneo o addirittura stagionale, v'è l'esigenza, da un lato, di facilitare l'apprendimento della lingua locale e la formazione professionale, e dall'altro di assistere sotto vari aspetti i figli degli emigranti nell'apprendimento della lingua e della cultura italiana, affinché sia facile per i medesimi reinserirsi nella nostra società al loro eventuale rientro.

Attualmente la nostra politica culturale all'estero opera attraverso le istituzioni scolastiche vere e proprie, doposcuola e interscuola, assistenza scolastica, borse di studio; le esigenze maggiori si riscontrano nei paesi

dell'Europa occidentale, ove si è verificata una massiccia emigrazione, nel senso di facilitare l'apprendimento della lingua straniera locale e di mantenere l'uso della lingua italiana con corsi collaterali per quelli che frequentano le scuole locali. Particolari situazioni esistono in certe regioni, dove la lingua italiana era già molto diffusa localmente, come in Somalia e in Etiopia, e dove si assiste a un certo fenomeno di arretramento per la diffusione di altre lingue straniere e della culturale locale. Altri strumenti della nostra politica culturale sono rappresentati dagli istituti di cultura, dall'assistenza tecnica e dalle borse di studio.

Questa è la situazione esistente nel momento in cui interviene il disegno di legge allo esame, fornendo al Ministero degli esteri uno strumento abbastanza agile di intervento, sui cui aspetti particolari il relatore si riserva di intervenire nel corso della discussione.

Il deputato Romeo fa presente che sia il disegno di legge come la relazione hanno carattere soltanto programmatico e che la realtà delle cose è ben diversa. Attualmente l'assistenza scolastica e professionale è del tutto inefficiente, affidata spesso volte ad enti che non hanno capacità specifiche; i nostri ragazzi si trovano nella condizione di non avere la capacità di frequentare scuole straniere per ignoranza della lingua locale, mentre non hanno la possibilità di seguire scuole italiane, che non esistono. Particolarmente acuto è il problema del personale insegnante e in particolare di quello non di ruolo, assunto con un trattamento economico e giuridico insufficiente. Conclude facendo presente che la utilizzazione degli stanziamenti su capitoli propri delle relazioni culturali, appare impropria, dovendo essere riferita piuttosto al settore dell'emigrazione.

Il deputato Corghi osserva che una logica politica scolastica nei confronti dei nostri emigrati dovrebbe procedere fondamentalmente su due linee: accordi bilaterali con i paesi di emigrazione e stanziamento di fondi adeguati per una incisiva azione da parte italiana; il problema peraltro non può essere risolto con la diffusione della scuola italiana statale, sia per motivi di spesa, sia perchè alcuni paesi non lo consentirebbero, sia perchè le stesse famiglie desiderano che i loro figli siano inseriti nella società locale.

Limitandosi al settore europeo, si può dire che soltanto l'uno per cento della popolazione scolastica italiana all'estero frequenta scuole italiane, e che una maggiore cifra risulta solo tenendo conto di varie attività complementari e collaterali di scarso significato. A

questa situazione, di cui portano responsabilità i governi finora succedutisi, il disegno di legge non sembra porre alcun concreto rimedio, dato che alle varie iniziative previste si continuerebbe a provvedere con poco più di sette miliardi di lire. Occorre quindi da un lato prevedere un maggiore impegno di mezzi finanziari, di personale e di attrezzature, e dall'altro impostare un'azione con i governi dei paesi di emigrazione affinché adottino le misure necessarie per venire incontro alle esigenze delle famiglie dei nostri emigranti e ciò con particolare riguardo alla qualificazione professionale. Dopo aver dichiarato di concordare con le osservazioni formulate dalla VIII Commissione pubblica istruzione, fa presente che il disegno di legge deve essere profondamente mutato e propone che eventualmente il necessario lavoro di preparazione sia affidato ad un Comitato ristretto.

Il Presidente Cariglia, a seguito di impegni in Assemblea, sospende la discussione che è rinviata a data da stabilirsi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente CACCIATORE, indi del Presidente BUCALOSSÌ.*

Proposta di legge:

Vassalli: Modificazione dell'articolo 260 del codice di procedura penale concernente la revoca e la nuova emissione del mandato di cattura (2616).

Il relatore Lospinoso Severini illustra la portata della proposta di legge, che contiene una regolamentazione della revoca e della nuova emissione del mandato di cattura più rispondente agli attuali indirizzi legislativi in tema di procedura penale. Propone di chiedere il trasferimento in sede deliberante.

Il Presidente avverte che il Governo ha comunicato di non opporsi ad una richiesta di passaggio in sede legislativa.

La Commissione, col parere favorevole dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, dà mandato al Presidente di richiedere al Presidente della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 2616.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposte di legge:

Cacciatore e Granzotto: Indennità per i giudici conciliatori e i vice conciliatori (181);

Cacciatore: Indennità di carica ai vice pretori onorari (182).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 4 febbraio 1970 la Commissione decise di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle due proposte di legge. Su tale richiesta la Presidenza della Camera non si è ancora pronunciata, ma nel frattempo la Commissione bilancio ha espresso parere contrario alle proposte di legge in esame.

Il deputato Cacciatore, in sostituzione del relatore Lenoci, propone di proseguire separatamente l'esame di ciascuna delle due proposte di legge, e invita la Commissione ad approvare i principi ispiratori di due suoi emendamenti alla proposta di legge n. 182, tendenti l'uno a fissare in 660 mila lire annue l'indennità per vice pretori onorari, e l'altro, di contenuto identico ad un emendamento Compagna, a reperire la copertura della spesa, valutata in un miliardo di lire, nei fondi stanziati per il 1970 nel capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il deputato Cavaliere dichiara di essere contrario ai principi ispiratori degli emendamenti Cacciatore e Compagna, essendo egli in via generale contrario all'impiego di vice pretori onorari. Il deputato Cataldo afferma che l'opportunità di sopprimere la figura del vice pretore onorario potrà essere valutata in altra sede, ma che gli emendamenti Cacciatore e Compagna meritano un giudizio favorevole.

La Commissione approva i principi ispiratori degli emendamenti Cacciatore e Compagna, sui quali verrà richiesto il parere della V Commissione. Viene altresì deciso che l'esame della proposta di legge n. 182 proseguirà separatamente rispetto alla proposta di legge n. 181.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di legge:

Lepre: Modifiche ad alcuni articoli del codice civile (670).

Il Presidente ricorda che sulla proposta di legge, il cui esame era iniziato nella seduta del 1° luglio 1970, era stato richiesto il parere della Commissione affari costituzionali, che si è pronunciata al riguardo, in senso favorevole, nella seduta del 10 dicembre 1970.

Il deputato Granzotto fa presente che la proposta di legge Luzzatto ed altri n. 1912, di cui è cofirmatario, ha per oggetto identica materia, e contiene altresì delle specifiche disposizioni in materia elettorale. Tale progetto di legge è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali, ma a suo avviso andrebbe abbinato alla proposta di legge Lepre n. 670. Pertanto invita la Commissione ad interessare la Presidenza della Camera in questo senso. Ove la Commissione non ritenesse di raccogliere tale sollecitazione, si riserva di invitare gli altri firmatari della proposta di legge n. 1912 a ritirarla per ripresentare due distinti progetti di legge, l'uno riguardante esclusivamente la maggiore età e l'altro concernente l'iscrizione nelle liste elettorali.

Il relatore, onorevole Maria Eletta Martini, afferma che la seconda soluzione sarebbe senz'altro preferibile, in quanto si lascerebbe impregiudicata la delicata e controversa questione circa le conseguenze che dall'abbassamento della maggiore età deriverebbero in ordine alla titolarità dei diritti di elettorato attivo.

Il Presidente invita anch'egli il deputato Granzotto a ritirare la sua richiesta, rilevando che la Commissione è unanime nel raccomandare ai firmatari della proposta di legge n. 1912 di presentare un nuovo testo da abbinare alla proposta di legge Lepre n. 670.

Il deputato Granzotto aderisce all'invito del Presidente, che rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposta di legge:

Bianco: Modifica alla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2117-B).

Il relatore Lospinoso Severini riferisce sulle due modifiche apportate dalla II Commissione del Senato alla proposta di legge, concernente la radiazione dall'albo o la sospensione dall'esercizio della professione di avvocato e di procuratore. Precisa che la modifica apportata all'articolo 3 esclude la radiazione di diritto a seguito di condanna per un fatto punito con la reclusione non inferiore nel mi-

nimo a due anni o nel massimo a cinque anni, e che la modifica apportata all'articolo 4 esclude la sospensione di diritto dall'esercizio della professione a seguito dell'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

Ritiene necessario un approfondimento della portata delle variazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, e si riserva di trarre le sue conclusioni al termine della discussione generale.

Il deputato Cataldo esprime un giudizio positivo sulle modificazioni introdotte dal Senato, ricordando che il gruppo comunista è contrario in generale all'automaticità della radiazione dall'albo a seguito di condanna penale.

Il deputato Vassalli concorda, affermando che una valutazione più approfondita del progetto di legge porterebbe probabilmente alla sua modifica nel senso di escludere la radiazione di diritto anche se vi sia stata condanna per falsa o reticente testimonianza.

Ritiene tuttavia che la Commissione vorrà concludere nella seduta odierna l'iter della proposta di legge, per cui non presenterà degli emendamenti.

Il deputato Manco concorda con il deputato Vassalli circa la opportunità di escludere la radiazione di diritto a seguito di condanna per falsa testimonianza o per altri reati analoghi, ma non è favorevole alla soppressione della norma che in via generale ricollega la radiazione di diritto a condanne penali gravi, nè ritiene che si debba consentire, sia pure in linea soltanto teorica, l'esercizio della professione a chi sia destinatario di un mandato o di un ordine di cattura.

Il deputato Sabadini afferma che la gravità del reato non è in diretta correlazione alla lesione della dignità della classe forense, sicché è da respingere in generale il criterio della radiazione di diritto. Quanto alla mancata sospensione dall'esercizio della professione di chi sia oggetto di mandato o di ordine di cattura, fa presente che questo provvedimento del magistrato non comporta l'accertamento della colpevolezza del destinatario, sicché sul piano dei principi non si giustificerebbe la sospensione. Dichiara di essere pertanto favorevole all'approvazione del testo trasmesso al Senato.

Il deputato Bianco osserva che le preoccupazioni del deputato Manco non si giustificano ove si consideri che la proposta di legge prevede la radiazione o la cancellazione di diritto a seguito di interdizione dai pubblici uffici o dalla professione, e che tali pene ac-

cessorie, a norma degli articoli 2 e seguenti del codice penale, colpiscono tutti coloro che commettono i reati più gravi ovvero i reati che comportano violazione di doveri professionali.

Il relatore Lospinoso Severini, preso atto delle risultanze del dibattito, propone di approvare il provvedimento senza ulteriori modifiche.

Il sottosegretario Pennacchini concorda con il deputato Bianco e, pur facendo presente che un'ulteriore riflessione potrebbe forse consentire di redigere un testo meglio formulato, afferma che il Governo è favorevole all'approvazione del progetto di legge nel testo trasmesso dal Senato.

La Commissione approva quindi le modifiche introdotte dal Senato; in fine di seduta, il progetto di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposta di legge:

Bodrato ed altri: Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (267-B).

Il relatore Pietro Micheli riferisce sulle modifiche introdotte dalla Commissione giustizia del Senato nella proposta di legge, concernente l'affidamento dei bambini trovati e di quelli denunciati come figli di ignoti. Fa presente che, a seguito delle variazioni apportate presso l'altro ramo del Parlamento, è stato escluso l'obbligo di affidamento ai servizi provinciali di assistenza dei bambini denunciati come figli di ignoti, ma che non siano in istato di abbandono. Conclude raccomandando alla Commissione l'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dal Senato.

Il sottosegretario Pennacchini concorda, osservando che le modifiche introdotte dalla II Commissione del Senato hanno recepito alcuni emendamenti governativi, derivanti a loro volta dalla constatazione che i bambini denunciati come figli di ignoti spesso sono in realtà assistiti materialmente e moralmente dai genitori naturali che, pur non potendo e non volendo riconoscerli, li circondano di tutto l'affetto necessario, sicché darebbe luogo ad un trauma inutile e iniquo il separare i bambini dalle persone che hanno cura di loro.

La Commissione approva le modificazioni apportate dal Senato e, in fine di seduta, procede alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge, che è approvata.

Proposta di legge:

Senatore Pieraccini ed altri: Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2631).

Il relatore Vassalli illustra la portata della proposta di legge, che è stata presentata per soddisfare pressanti esigenze espresse da diversi ambienti artistici.

Dichiara di essere favorevole all'approvazione del provvedimento, riservandosi di formulare un giudizio al termine della discussione generale circa l'opportunità di ristrutturare la proposta di legge attraverso l'approvazione di alcuni emendamenti.

Ritiene peraltro che sarebbe opportuno considerare sin da ora la possibilità di disporre la confisca o addirittura la distruzione di opere contraffatte. Del pari ritiene opportuno un miglioramento formale all'articolo 1 suggerito dalla Commissione istruzione, la quale ha proposto altresì di estendere la portata del provvedimento agli oggetti di interesse archeologico e storico: segnalazione, questa, indubbiamente interessante sotto alcuni profili, ma che non appare pertinente ad altri aspetti della normativa in esame, quale quella concernente la tutela dell'autore dell'opera d'arte. Perplesso lo lascia inoltre un'altra osservazione della Commissione istruzione, che suggerisce di punire anche le alterazioni di date di opere, anche se compiute dallo stesso autore.

Il deputato Papa concorda con il relatore, dichiarandosi contrario ad un'estensione della normativa in discussione agli oggetti di interesse archeologico o storico. Il deputato Cataldo propone di approfondire la questione e di proseguire pertanto in altra seduta la discussione.

Alla proposta del deputato Cataldo si associa il deputato Castelli, che ritiene tuttavia meritevole di maggiore attenzione il suggerimento di estendere agli oggetti di interesse archeologico o storico le norme in discussione.

Il Presidente rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

Proposta di legge:

Micheli Pietro: Modifiche all'articolo 514 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili (942).

Il sottosegretario Pennacchini presenta un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico, in virtù del quale verrebbero dichiarati impignorabili l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, un tavolo per la

consumazione dei pasti con le relative sedie, un armadio guardaroba, un cassetto, il frigorifero, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi. L'impignorabilità non opererebbe, tuttavia, nei riguardi dei mobili sopraindicati di accertato valore artistico o di antiquariato.

Il deputato Pietro Micheli, pur apprezzando lo spirito di collaborazione che ha animato il Governo nel presentare l'emendamento, indubbiamente idoneo a reprimere eventuali abusi, suggerisce di rendere meno rigida la normativa proposta, demandando all'apprezzamento discrezionale del pretore l'esclusione o l'inclusione dei beni del debitore tra quelli impignorabili.

Il relatore Castelli giudica favorevolmente l'impostazione generale dell'emendamento, ritenendo peraltro eccessivamente fiscale l'elencazione ivi prevista. Considera pertanto opportuno un ulteriore studio della questione per ricercare una soluzione concordata che risponda alle diverse esigenze.

Il deputato Sabadini concorda con il relatore, ed il Sottosegretario Pennacchini osserva che il Governo è disposto a ristrutturare il suo emendamento sulla base delle indicazioni che emergeranno dal dibattito, purché resti fermo il principio che soltanto gli oggetti veramente indispensabili alla vita del debitore potranno essere qualificati impignorabili, ma che gli elettrodomestici o i mobili di lusso dovranno restare esclusi dalla normativa: se un accordo non dovesse raggiungersi in questo senso, il Governo si vedrebbe costretto a richiedere la rimessione all'Assemblea.

Il Presidente avverte che sono in corso votazioni in Assemblea, e rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente TREMELLONI. — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani.

Disegni di legge:

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (1819);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1968, n. 575, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2919);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1140, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2920);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1141, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2921);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1968, n. 1078, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2922);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1968, n. 1268, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2923);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1968 n. 1276, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2924).

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1969, n. 406, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2925);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 985, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2926);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 984, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2927);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, n. 926, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2928);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 48, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2929);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1970, n. 314, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2930).

In via preliminare, il relatore La Loggia prospetta la eventualità di richiedere l'assegnazione in sede legislativa dei provvedimenti, ritenendo che i disegni di legge di convalidazione dei decreti presidenziali di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste non integrino la fattispecie di vere e proprie note di variazione al bilancio e, quindi, non rientrino tra quelli per i quali è sta-

bilita, dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera, la riserva di competenza deliberante a favore dell'Assemblea (cita, al riguardo, la prassi costantemente seguita dal Senato di deliberare questi provvedimenti in sede di Commissione e non di Aula).

Il deputato Gastone, dichiara di concordare con l'ipotesi avanzata dal relatore La Loggia: ritiene che la discussione in sede legislativa, mentre consentirebbe una sollecita approvazione dei disegni di legge, offrirebbe, d'altra parte, la possibilità di un esame meditato delle motivazioni dei singoli prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, cui dalla legge di contabilità è consentito ricorrere solo in casi e per motivi di necessità e di urgenza.

Il Presidente Tremelloni, dopo aver ricordato che alla Camera i disegni di legge di convalidazione sono stati sempre riservati alla competenza deliberante dell'Assemblea (a differenza di quanto accade nell'altro ramo del Parlamento), avverte l'esigenza di meditare la opportunità di modificare una prassi vigente, pressoché ininterrottamente, dal 1948 ed invita il relatore La Loggia a non insistere, per il momento, sulla sua richiesta, riservandosi, peraltro, di prendere gli opportuni contatti con la Presidenza della Camera, per conoscerne anticipatamente l'orientamento circa la possibilità di accedere ad una eventuale richiesta di assegnazione dei provvedimenti alla competenza legislativa della Commissione bilancio.

La Commissione inizia quindi l'esame dei disegni di legge, in sede referente.

Il relatore La Loggia premette che non si soffermerà sulle questioni di carattere giuridico-costituzionale cui dà luogo l'istituto della convalidazione (non riconducibile alle forme tipiche di decretazione previste dalla Costituzione) poiché si tratta di questioni note e già ampiamente dibattute dalla Commissione. Passando ad esaminare i singoli decreti ritiene superabile l'obiezione secondo cui con alcuni di essi si darebbe luogo alla formazione di nuovi capitoli di bilancio, trattandosi in ogni caso di capitoli istituiti in riferimento a precise norme di legge. È vero invece che ai fini di un adeguato svolgimento del controllo parlamentare è necessario che il Parlamento sia informato dei motivi che di volta in volta hanno indotto ad attuare prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste; chiede pertanto che su questo punto il Governo fornisca alla Commissione i necessari chiarimenti.

Prende quindi la parola il deputato Gastone il quale precisa che il Governo dovrebbe,

in particolare, fornire informazioni circa le integrazioni apportate: al capitolo n. 1621 del bilancio del Ministero degli esteri, concernente spese riservate di tale ministero, capitolo che ha subito un incremento di circa 1 miliardo negli esercizi 1968 e 1969 e che è stato quasi raddoppiato nell'esercizio 1970; ai capitoli 2487 (esercizio 1969) e 2481 (esercizio 1968) del bilancio del Ministero dell'interno, concernenti rispettivamente assegnazioni straordinarie per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e assegni a stabilimenti ed istituti di assistenza, capitoli rispetto ai quali sarebbe anche necessario poter valutare i criteri che hanno guidato il Governo nella ripartizione a livello regionale delle somme utilizzate per questo tipo di interventi; al capitolo 2352 del bilancio del Ministero del tesoro (esercizio 1969), di nuova istituzione, concernente spese per consulenze tecniche relative alla progettazione e definizione di sistemi aggiornati di elaborazione automatica dei dati concernenti le diverse fasi delle entrate e della spesa pubblica; ai capitoli, infine, concernenti « compensi speciali » relativi ai bilanci di diversi ministeri (in particolare: Tesoro, Finanze, Grazia e Giustizia e Lavori pubblici).

Il Sottosegretario Cattani, dopo aver premesso che condivide pienamente l'esigenza di arrivare ad una definizione giuridica dell'istituto della convalidazione, assicura che il Governo è pronto a reperire nel più breve tempo possibile i dati necessari per fornire alla Commissione tutti i chiarimenti richiesti circa i motivi che hanno indotto alla integrazione, mediante prelevamenti di somme dal fondo per le spese imprevedute, dei capitoli specificati dall'onorevole Gastone.

In attesa quindi dei chiarimenti del Governo la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame dei disegni di legge in discussione.

Proposte di legge:

Raffaelli ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

Grassi Bertazzi: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

Origlia ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

Baldani Guerra ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

Scotti ed altri: Disciplina del commercio (1237);

Monti ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339);

(Parere alla XII Commissione).

Su proposta del deputato Bodrato, alla quale si associa il relatore Mussa Ivaldi Vercelli, e dopo brevi interventi dei deputati Ferri Giancarlo (il quale condivide l'opinione che la materia in esame debba essere valutata disponendo di tutti i necessari elementi di giudizio, anche sulla base di un'esatta conoscenza dello stato dei lavori nella Commissione di merito, ma sottolinea l'urgenza di interventi solleciti nei settori) e del deputato Tarabini (il quale fa presente l'opportunità che la Commissione prenda visione del testo integrale elaborato dal comitato ristretto della Commissione industria e commercio), la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere sui provvedimenti in esame, in considerazione dell'opportunità di esaminare i provvedimenti stessi alla presenza del Ministro del bilancio ed eventualmente invitando anche il relatore della Commissione industria e commercio.

Disegno di legge:

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie (Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa) (2966).

Dopo che il relatore Tarabini ha illustrato il disegno di legge, con cui si prorogano sino all'entrata in vigore della riforma tributaria le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per l'integrazione dei bilanci provinciali e comunali deficitari, nonché le norme sulla copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, osservando che non sorgono problemi di copertura finanziaria poiché non vi è assunzione di oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione esprime parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 10,30. — Presidenza del Presidente VICENTINI, indi del vice Presidente RAFFAELLI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Borghi; per il tesoro, Sinesio.

Disegno di legge:

Compenso per le notifiche degli atti dell'amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2873).

Il relatore Patrini illustra favorevolmente il disegno di legge.

Dopo interventi del deputato Santagati (che preannuncia l'astensione sul provvedimento) e del Sottosegretario di Stato per il tesoro Sinesio, che raccomanda l'approvazione del disegno di legge, la Commissione ne approva gli articoli. Il Presidente Vicentini rinvia la votazione a scrutinio segreto del provvedimento ad altra seduta.

Disegno di legge:

Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli del titolo II (spese in conto capitale) (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (2847).

Il relatore Botta illustra favorevolmente il disegno di legge. Dopo un intervento favorevole del deputato Santagati il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Sinesio, raccomanda la approvazione del provvedimento.

Il Presidente Vicentini rinvia la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge ad altra seduta.

Disegno di legge:

Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2551).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento. Dopo interventi del relatore Patrini e del deputato Santagati la Commissione approva gli articoli del disegno di legge modificando, su iniziativa del Sottosegretario di Stato per le finanze, Borghi, l'articolo 3, nel quale è inserita, dopo la lettera *b*), la seguente lettera: « *c*) dal capo della direzione centrale per i servizi delle manifatture », e l'articolo 10, al primo e al secondo comma, quanto al riferimento di copertura, imputandola al 1971 secondo il parere della V Commissione bilancio.

Il Presidente Vicentini rinvia la votazione a scrutinio segreto ad altra seduta.

Disegno di legge:

Attribuzione del personale dirigente degli uffici distrettuali delle imposte dirette (2220).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Dopo interventi del relatore Patrini, dei deputati Vespignani, Santagati, Turnaturi e del Sottosegretario di Stato per le finanze Borghi, la Commissione dà mandato al Presidente ed al relatore Patrini di appurare gli intendimenti della I Commissione affari costituzionali che ha espresso sull'emendamento relativo alla rivalutazione delle tariffe di certificazione, trasmessole per il parere, un giudizio favorevole, ma che, esaminando il medesimo emendamento presentato ad altro disegno di legge esaminato in sede di competenza primaria non ha approvato l'emendamento stesso invitando il proponente a ritirarlo.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

Proposta e disegno di legge:

Giomo; Cattaneo Petrini Giannina; Simonacci: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa (*Modificato dalla VI Commissione della Camera e nuovamente modificato dal Senato*) (1317-1315-1981-D).

La Commissione prosegue la discussione.

Intervengono il deputato Nicolini, che illustra anche un ordine del giorno inteso a salvaguardare l'occupazione in Assisi, ed il deputato Menicacci, che motiva la contrarietà della sua parte al testo approvato dal Senato e propone la nomina di un comitato ristretto.

La proposta Menicacci, appoggiata dal deputato Santagati, posta a voti, è respinta dalla Commissione.

Il deputato Santagati interviene quindi sull'articolo 1.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 9,40. — Presidenza del Presidente MATTARELLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Proposta di legge:

Durand de la Penne: Conferimento del grado di maggiore, a titolo onorifico, ai capitani del CEMM (Corpo equipaggi militari marittimi) combattenti della guerra 1914-18 (2517).

Il relatore Lucchesi riferisce favorevolmente sul provvedimento del quale auspica una estensione a tutti coloro che si trovano in condizioni analoghe ai capitani del CEMM combattenti della prima guerra mondiale.

Il deputato de Stasio concorda con il relatore e propone in particolare la applicazione della proposta di legge agli ufficiali dell'aeronautica appartenenti al ruolo specialisti.

Il deputato Fasoli esprime avviso favorevole con riferimento anche al fatto che nel CEMM accedono i migliori sottufficiali con profonda esperienza e preparazione tecnico-professionale.

Dopo che il deputato D'Ippolito si è dichiarato favorevole e che il deputato D'Auria ha sottolineato l'opportunità di risolvere tutti i casi che non sono rientrati nella legge n. 334 del 1969, interviene il deputato de Meo il quale propone la concessione di una promozione onorifica a tutti gli ufficiali di complemento combattenti della prima guerra mondiale che non hanno ancora mai beneficiato di tale provvedimento senza per altro fare riferimento a particolari ruoli onde evitare analoghe richieste da parte di coloro che attualmente sono inquadrati in ruoli con sviluppo limitato di carriera.

Il Sottosegretario Lattanzio si dichiara favorevole al testo della proposta di legge mentre manifesta perplessità sulle proposte di estensione della promozione onorifica a tutti i ruoli con sviluppo limitato di carriera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

Proposte di legge:

Guerrini Giorgio: Interpretazione autentica della legge 27 giugno 1961, n. 550, per la valutazione dei periodi di servizio comunque prestati ai fini del trattamento di quiescenza per i militari in congedo delle forze armate (1327);

Bozzi: Interpretazione autentica della legge 3 aprile 1958, n. 472, e successive modificazioni concernente la valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate (1121).

Dopo che il relatore Fornale ha illustrato i provvedimenti e che il deputato Fasoli ha chiesto chiarimenti, il Sottosegretario Lattanzio esprime avviso contrario alla proposta di legge che innova la normativa esistente con la

introduzione di principi in contrasto con quelli ormai consolidati nell'ordinamento giuridico e sanciti dalla giurisprudenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Palmitessa: Riabilitazione agli effetti civili e militari dei condannati nel periodo dall'8 settembre 1943 al 9 maggio 1945 per i reati di assenza dal servizio per diserzione (1429).

Il relatore Buffone illustra il provvedimento manifestando delle perplessità in quanto pur riconoscendo la necessità di eliminare alcune situazioni ingiuste non ritiene opportuna la emanazione di un provvedimento generalizzato per il pericoloso precedente che si instaurerebbe in materia di reato di diserzione.

Il deputato de Meo sottolinea la situazione di disagio in cui si trovano i cittadini che non avendo potuto avere notizia, per la situazione di confusione esistente all'epoca, dei bandi di chiamata alle armi, sono stati dichiarati disertori.

Il deputato Turchi si dichiara favorevole alla proposta di legge auspicando per altro una estensione degli effetti a tutti i casi di diserzione comunque commessi.

Il deputato Giovanni De Lorenzo chiede chiarimenti in merito alla posizione delle formazioni coscritte dell'esercito tedesco e della repubblica sociale italiana i cui appartenenti non dovrebbero essere considerati disertori.

Il Sottosegretario Lattanzio si dichiara contrario al provvedimento così come esso è formulato poiché non risponde a criteri di equità e di giustizia dato che colloca su uno stesso piano coloro che si sottrassero alla chiamata alle armi e coloro che invece adempirono ai propri doveri militari.

La Commissione quindi su proposta del Presidente Mattarella delibera di rinviare il seguito dell'esame a dopo l'acquisizione del parere della Commissione giustizia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,55.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente ROMANATO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

Proposte di legge:

Levi Arian Giorgina ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (255);

Ianniello: Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/337 giusta legge n. 574 del 27 luglio 1966 (401);

Levi Arian Giorgina ed altri: Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali (447);

Menicacci e Nicosia: Occupazione maestri idonei concorso speciale riservato (462);

Iozzelli: Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (629);

Nannini ed altri: Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (659);

Borghi ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1014);

Lobianco ed altri: Norme per la sistemazione di insegnanti elementari fuori ruolo di nomina triennale (*Parere della V Commissione*) (1578);

Mancini Vincenzo ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e le assunzioni in ruolo, nonché alle norme sul conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole elementari (1745);

Franchi ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1894);

Giraudi ed altri: Sistemazione in ruolo dei maestri elementari mutilati ed invalidi di guerra, idonei all'insegnamento (2618).

Il relatore Bardotti illustra il nuovo testo redatto dal comitato ristretto il quale, rispetto al precedente, presenta due sole novità relative alle attività integrative e ricreative nella scuola elementare e alla non licenziabilità per gli insegnanti elementari. Conclude proponendo che la Commissione deliberi di richiedere il trasferimento in sede legislativa del testo unificato.

La Commissione delibera, all'unanimità e con l'assenso del Governo, di richiedere il trasferimento in sede legislativa del testo unificato delle proposte in oggetto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* ROMANATO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Biasini.

Disegno di legge:

Norme sull'ordinamento scolastico (2908).

Il deputato Raicich propone un breve rinvio della seduta poiché il suo gruppo non ha avuto il tempo di predisporre gli emendamenti a causa degli impegni derivanti dai lavori in Assemblea e dalla stessa complessità del testo del disegno di legge. I deputati Moro Dino, Mattalia e Canestri non si oppongono a tale proposta. Il relatore Racchetti ed il Sottosegretario Biasini dichiarano anch'essi di non opporsi ad un breve rinvio, pur facendo presente la necessità di un impegno generale a concludere al più presto la discussione del disegno di legge, anche in vista dei prossimi gravosi impegni di lavoro nella Commissione.

Il Presidente Romanato rinvia il seguito della discussione degli articoli alla prossima seduta, che si terrà domani alle ore 9.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* BARONI. — Interviene il Ministro dei lavori pubblici, Lauricella.

Disegni e proposte di legge:

Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale (*Approvato dal Senato*) (2116);

Modifiche ed integrazioni alle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 7 febbraio 1961, n. 59, e 21 aprile 1962, n. 181, concernenti l'Azienda nazionale autonoma delle strade (*Approvato dal Senato*) (2894);

Botta ed altri: Ulteriore piano di intervento in favore della viabilità provinciale e prosecuzione dei benefici previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (1098);

Achilli ed altri: Disposizioni in materia di mutui per la realizzazione di opere di viabilità comunale e provinciale (1476).

La Commissione inizia la discussione congiunta dei disegni e delle proposte di legge, di cui le relazioni sono state svolte in precedenti sedute.

Il Ministro Lauricella fornisce preliminarmente alla Commissione indicazioni in ordine agli orientamenti che il Governo intende assumere nel settore della viabilità.

Dopo aver ribadito l'impegno a non procedere ad ulteriori concessioni autostradali, senza aggravare gli scompensi nel Mezzogiorno, si sofferma sui problemi della viabilità comunale e provinciale, illustra i dati relativi alla « estesa » complessiva della rete autostradale esistente e sottolinea l'esigenza di guardare al problema della viabilità autostradale nel più vasto quadro dell'assetto del territorio.

Con il disegno di legge n. 2894 si intende potenziare gli interventi nel settore della viabilità minore per esaltarne la funzione di interconnessione rispetto alla rete autostradale, stanziando i fondi necessari a tal fine ed aumentando la misura dei contributi alle amministrazioni locali per l'esecuzione delle opere in questione, ciò che consentirà anche di utilizzare fondi già stanziati e non ancora impiegati.

Nel contempo, con altro provvedimento, attualmente all'esame del Consiglio dei ministri, si provvederà alle esigenze che formano oggetto della proposta di legge n. 1098.

Per quanto concerne poi il disegno di legge n. 2116, la proposta formulata dal relatore Achilli di procedere con legge a future concessioni autostradali, pur avendo serie motivazioni, appare superata, negli obiettivi che con essa si intendano perseguire, dagli impegni assunti dal Governo a tale proposito, oltre che essere in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico in tema di attribuzioni rispettivamente del potere legislativo e di quello esecutivo.

In ogni caso, ogni valutazione circa la realizzazione di nuove autostrade deve più opportunamente essere assunta dal Governo, data anche la necessità di poteri discrezionali in ordine alla realizzazione dell'opera, secondo una linea politica già più volte enunciata che consenta di dotare il paese di una valida rete di infrastrutture.

È urgente approvare il disegno di legge n. 2894 se non si vuole bloccare ogni intervento dell'« ANAS » e degli enti locali, anche al fine di incentivare l'occupazione operaia, rimuovendo ogni ostacolo che si frappone attualmente ad una maggiore razionalità degli interventi previsti.

Per quanto concerne in particolare la utilizzazione dei fondi di cui è previsto lo stanziamento, occorre sottolineare che la destinazione di maggiori fondi all'« ANAS » è neces-

saria per consentire all'Azienda stessa la realizzazione dei propri programmi.

Conclude ribadendo l'impegno del Governo ad affrontare con i provvedimenti in discussione e con altri di cui è prossima la presentazione al Parlamento il problema della viabilità in modo globale e rispondente alle istanze del paese, e suggerendo di costituire un gruppo di lavoro per l'esame analitico dei dati riferentisi al problema suddetto.

Il deputato Todros lamenta i ritardi finora intervenuti per quanto concerne la comunicazione alla Commissione degli elementi di conoscenza richiesti dalla sua parte politica e dichiara di concordare sulla proposta formulata dal Ministro Lauricella relativa alla formazione di un gruppo di lavoro in modo da affrontare organicamente i problemi della viabilità.

Il deputato Carra sottolinea l'urgenza della approvazione del disegno di legge n. 2894 e dichiara di concordare con la proposta formulata relativa alla formazione di un gruppo di lavoro che proceda celermente nei suoi lavori.

Il deputato Achilli richiama l'esigenza di una politica globale nel settore della viabilità, procedendo anche ad eventuali modifiche dei disegni di legge in discussione e si sofferma brevemente sulla questione delle nuove concessioni autostradali.

Il deputato Giglia si dichiara contrario alla proposta di costituire un gruppo di lavoro che consentirebbe solo a pochi membri della Commissione di intervenire sul problema, che va invece esaminato in tutti i suoi diversi aspetti, e afferma che una discussione generale sulla politica nel settore della viabilità potrebbe essere svolta anche senza che siano forniti ulteriori dati circa una situazione che è conosciuta ormai in tutti i suoi aspetti ed in tutte le sue carenze, al fine di assumere chiare e concrete scelte specie in ordine alla utilizzazione di fondi che appaiano assolutamente insufficienti.

Il deputato Di Lisa sottolinea l'esigenza di tener conto, nella assunzione delle necessarie scelte, degli interventi finora realizzati nel settore delle grandi infrastrutture che hanno modificato la situazione esistente e chiede che, se si procederà alla formazione di un gruppo di lavoro, quest'ultimo prenda anche in considerazione il problema della sussistenza stessa dell'« ANAS » e della sua sfera di attribuzioni nel quadro della avvenuta attuazione dell'ordinamento regionale, in base a considerazioni che possono emergere dalla prosecuzione della discussione relative alla programmazione alle diverse scale ed all'as-

setto del territorio. Conclude proponendo di limitare ad un breve periodo la validità delle scelte che saranno assunte, in vista della soluzione, sul piano generale, delle questioni indicate.

Il deputato Fulci sottolinea l'esigenza di un celere completamento di opere stradali già iniziate e ritiene che, piuttosto che procedere alla costituzione del proposto gruppo di lavoro, occorrerebbe procedere alla approvazione del disegno di legge n. 2894, sulla base di indicazioni fornite dal Ministro dei lavori pubblici in ordine alla utilizzazione dei fondi di cui è previsto lo stanziamento.

Il deputato Beragnoli si sofferma sui compiti da demandare al gruppo di lavoro, ritenendo opportuno che esso affronti tutti i problemi della viabilità, formulando precise proposte alla Commissione.

Il deputato Degan concorda sulla proposta formazione di un gruppo di lavoro, che proceda celermente nei suoi lavori, sulla base di dati che il Ministro dei lavori pubblici si è riservato di fornire.

Il Presidente Baroni propone quindi, e la Commissione delibera, di procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro sui problemi della viabilità, con compiti di carattere conoscitivo, restando inteso che i dibattiti che si svolgeranno nell'ambito del gruppo di lavoro stesso non precluderanno lo svolgimento della discussione generale sui progetti di legge in esame, che è rinviata ad altra seduta.

Il Presidente comunica che il gruppo di lavoro, che sarà da lui presieduto è costituito dai deputati Achilli, Amodei, Beragnoli, Carra, Casola, Ceccherini, Cusumano, Degan, Fulci, Guarra, Pica e Tani, si riunirà nella stessa mattinata di oggi alle ore 11,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente*, BIANCHI GERARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Vincelli.

Proposte di legge:

Senatori Lombardi ed altri: Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 9 febbraio 1968, n. 91, in materia di provvedimenti a favore delle nuove costruzioni, nonché per i miglioramenti al naviglio,

agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2892).

Il relatore Amodio riferisce favorevolmente sulla proposta di legge (che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Bilancio), la quale proroga ulteriormente al 31 dicembre 1972 i termini della legge n. 1616 del 1962 che disponeva provvidenze a favore dei natanti e delle attrezzature della navigazione interna per contribuire allo sviluppo di una concreta politica idroviaria. Il relatore esprime, peraltro, stupore per il fatto che non risultino ancora utilizzati i fondi stanziati nel 1962 e chiede chiarimenti in proposito al Governo.

Il deputato Ballarin si associa alle considerazioni del relatore esprimendo l'avviso che la mancata utilizzazione dei fondi da tempo stanziati dipenda dal disinteresse del Governo al problema della navigazione interna e quindi delle strutture idroviarie.

Il Sottosegretario Vincelli, riconoscendo che vi è stato uno scarso incentivo da parte del Governo nel settore idroviario, sollecita l'approvazione del provvedimento chiarendo che i fondi a disposizione al 31 dicembre 1970 ammontano a poco più di 100 milioni.

Senza discussione la Commissione approva, quindi, i due articoli della proposta di legge che è poi votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Vicepresidente* BIANCHI GERARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Vincelli.

Proposte di legge:

Foderaro e Caiazza: Istituzione di un albo professionale per i titolari delle autoscuole e degli studi tecnico-professionali per la consulenza e la assistenza automobilistica (8);

Franchi ed altri: Istituzione di un albo professionale per i titolari di scuole automobilistiche e di uffici di assistenza automobilistica (153);

Amodio: Disciplina delle autoscuole e norme per il rilascio della patente di guida per autoveicoli (1261).

Il Sottosegretario Vincelli chiede un breve rinvio dell'esame delle proposte di legge, reso necessario dall'opportunità di approfondire alcuni problemi giuridici dalle stesse impli-

cati al fine di adeguare la nuova regolamentazione in tema di autoscuole all'impostazione generale che la Commissione interministeriale attualmente al lavoro presso il Ministero dei lavori pubblici intende dare alle norme di modifica del codice della strada. Aderiscono a tale richiesta i deputati Monaco, Zucchini, il relatore Marocco e il Presidente, sottolineando, peraltro, la necessità che si tratti di un rinvio breve dal momento che appare urgente l'esigenza di una nuova disciplina delle autoscuole.

L'esame delle proposte di legge è, quindi, rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Iozzelli.

Disegno di legge:

Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA (2891).

Il relatore Masciadri, ricordati in dettaglio la creazione e lo sviluppo dell'attività della Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA), rileva che i compiti cui tale azienda è stata chiamata a far fronte sono andati progressivamente aumentando. Attualmente i settori principali di attività dell'AIMA sono tre: attività di commercializzazione; attività di erogazione di integrazioni di prezzo, aiuti, premi, sovvenzioni; attività di controllo sul mercato dei prodotti ortofrutticoli per l'osservanza delle norme comuni di qualità. Il carico di tanti compiti, in sempre maggiore sviluppo, non può più essere sostenuto dall'AIMA con la necessaria correttezza e tempestivamente se non si pone l'organismo in condizioni organizzative e funzionali adeguate alla necessità di pronta esecuzione degli adempimenti previsti nei regolamenti comunitari, secondo l'impegno assunto dai Governi della presente legislatura. Tale impegno viene parzialmente assolto dall'attuale Governo con il provvedimento in esame che risolve il problema del finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA, ma non risolve il più ampio problema della ristrutturazione dell'azienda stessa.

Per la parte finanziaria, il disegno di legge introduce un nuovo meccanismo idoneo ad assicurare all'AIMA la sollecita acquisizione della liquidità corrente e consente pertanto agilità e tempestività negli interventi. Viene a tal fine creata una « gestione finanziaria » basata sul principio del bilancio di cassa per l'assolvimento di tutti i compiti affidati all'organismo, mentre l'attuale bilancio di competenza continuerebbe a sussistere solo per la parte relativa al « funzionamento » dell'ente. La « gestione finanziaria » si svolge sulla base di programmi previsionali semestrali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'AIMA, con possibilità di revisioni per sopravvenute esigenze. Viene quindi soppresso l'attuale fondo di rotazione dell'azienda, le cui dotazioni vengono devolute alla nuova « gestione finanziaria ». Alle necessità globali di quest'ultima provvede il Ministero del tesoro sia con le somme versate dal FEOGA all'Italia per gli interventi affidati all'AIMA, sia con anticipazioni richieste alla Banca d'Italia e garantite da speciali certificati di credito rilasciati dal Tesoro e rimborsabili con i recuperi provenienti dal FEOGA stesso. Il provvedimento in esame stabilisce inoltre che l'AIMA, mancando di una propria organizzazione periferica, possa avvalersi per lo svolgimento delle sue attività degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione nonché degli enti di sviluppo. Concludendo sollecita la revisione dell'attuale progetto di statuto dell'AIMA e la sua rapida approvazione ed infine l'aumento dei fondi destinati all'azienda dal disegno di legge in esame.

Aperta la discussione generale, il deputato Bardelli rileva che il provvedimento affronta solo un aspetto del complesso problema dell'AIMA, quello finanziario, sul quale il parere del gruppo comunista è in linea di massima favorevole. Bisognerà però affrontare al più presto la questione di una ristrutturazione generale dell'azienda, impedendo che essa si trasformi in un altro « carrozzone » controllato dalla Federconsorzi. Fino ad oggi l'AIMA ha funzionato precariamente e, non avendo una sua organizzazione periferica, ha dovuto far ricorso per l'esplicazione dei propri compiti ad altri organismi, chiamati assuntori. In realtà l'assuntore esclusivo è stata sempre la Federconsorzi, mentre il movimento cooperativo è rimasto escluso. In ogni caso, in attesa di una ristrutturazione dell'azienda, alcune modifiche possono essere apportate al provvedimento in esame. Si potrebbero per esempio includere nel consiglio

di amministrazione dell'azienda i rappresentanti del movimento cooperativo e di altre categorie di lavoratori, si dovrebbe mettere l'AIMA in grado di svolgere una azione concreta per contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli, bisognerebbe regionalizzare le strutture dell'azienda, trasferendo ad essa le funzioni pubblicistiche svolte da vari enti, per esempio l'Ente risi; bisognerebbe potenziare l'organico ed infine consentire all'AIMA di avere stretti contatti con gli organismi europei, autorizzandola eventualmente ad aprire un proprio ufficio a Bruxelles.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito del dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Brandi e Mammi e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Tortora.

Proposte di legge:

Fracanzani: Modificazione dell'articolo 45, concernente le cave, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (776);

Storchi: Modifica dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in materia di coltivazione di cave (2570).

Il relatore Girardin illustra il contenuto delle due proposte di legge che, modificando l'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, si prefiggono essenzialmente di sottoporre l'autorizzazione per la coltivazione delle cave e delle torbiere al parere degli enti locali e di tutti gli altri enti interessati alla conservazione paesistica del territorio ed allo sviluppo economico e turistico.

Il deputato Guerrini Rodolfo, riconoscendo valide le ragioni che ispirano i provvedimenti in esame, esprime tuttavia la perplessità che essi possano interferire in materia di esclusiva competenza regionale e quindi forse implicare un vizio di incostituzionalità. Chiede pertanto un breve rinvio della discussione per i necessari approfondimenti.

Dopo che contro la proposta di rinvio hanno parlato i deputati Alesi e Tocco, il Presi-

dente propone di deferire le questioni sollevate all'esame di un comitato ristretto che procede eventualmente anche alla integrazione delle due proposte di legge. La Commissione concorda con la proposta del Presidente e chiama a far parte del comitato ristretto i deputati Alesi, Guerrini Rodolfo, Tocco oltre al relatore Girardin.

Proposte di legge:

Raffaelli ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

Grassi Bertazzi: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

Origlia ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

Baldani Guerra ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

Scotti ed altri: Disciplina del commercio (1237);

Monti ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339).

La Commissione passa all'esame degli articoli del testo unificato.

Sull'articolo 1 la Commissione respinge un emendamento interamente soppressivo del deputato Libertini ed altri emendamenti modificativi dei deputati Olmini ed altri, Girardin e Scotti, e Libertini; approva invece tre emendamenti proposti dal Governo cosicché lo articolo 1, approvato poi nel suo complesso dalla Commissione, risulta del seguente tenore:

ART. 1.

(Istituzione del registro)

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Agli effetti della presente legge, esercita:

1) l'attività di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o

ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, d'importazione o di esportazione;

2) l'attività di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

3) l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande chiunque professionalmente somministri, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.

Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia, dopo averle sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

È vietato di esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

Proposte di legge:

Tognoni ed altri: Modifica alla legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la scala mobile per le pensioni della previdenza sociale (2090);

Zanibelli ed altri: Nuova disciplina della perequazione automatica delle pensioni INPS di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (2646).

Il Presidente Biaggi rileva come persistano le difficoltà di copertura che hanno finora impedito un parere favorevole della Commissione bilancio ai fini dell'assegnazione dei provvedimenti in sede legislativa. Per sbloccare la situazione, propone che si riunisca immediatamente il Comitato ristretto già nominato per l'esame dei provvedimenti stessi, con lo scopo di formulare un nuovo testo che preveda l'erogazione per il 1970 dell'indennità *una tantum* ai pensionati, sostitutiva, prospettatasi sul caso dei precedenti lavori della Commissione, anche in relazione a quan-

to dichiarato sulla stampa dal ministro del lavoro. Questo nuovo testo dovrà essere presentato alla Commissione bilancio, ma, ove il parere di questa tardasse, sarebbe opportuno inviarlo direttamente in aula, giacché non è più possibile rinviare una soluzione in materia.

Il deputato Sulotto concorda con la proposta del Presidente, rilevando come, mentre non si riesce a migliorare la condizione dei pensionati, viceversa, sul piano tributario, la si peggiora. Infatti il disegno di legge per la riforma tributaria colpisce pesantemente questa categoria, in contrasto con gli indirizzi della legislazione vigente, che esenta i pensionati dell'INPS dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile. Conclude sottolineando l'opportunità che il ministro Donat-Cattin chiarisca in Commissione il suo atteggiamento sul complesso dei problemi pensionistici.

Il deputato Borra consente sull'opportunità di ascoltare il ministro del lavoro e manifesta la sua contrarietà per le norme della riforma tributaria che colpiscono i pensionati.

Il deputato Vincenzo Mancini, relatore, esprime il suo consenso alla proposta del Presidente e rileva l'opportunità che il ministro del lavoro fornisca alla Commissione elementi ulteriori sulla questione in esame nonché sui problemi lasciati aperti dalla legge n. 153 del 1969.

La onorevole Luciana Sgarbi Bompani coglie l'occasione per sollecitare l'emanazione del decreto che, ai sensi della citata legge n. 153, deve regolare la materia dei contributi figurativi di maternità.

Il deputato Caponi rileva come sarebbe interessante ascoltare, oltre che il ministro del lavoro, anche e soprattutto quello del tesoro.

Il sottosegretario Rampa riconferma la linea a cui il Ministero del lavoro si è ispirato in tema di scala mobile sulle pensioni. Assicura che prospetterà al ministro le considerazioni espresse circa i profili tributari e che lo interesserà agli altri problemi pensionistici.

Il deputato Pochetti chiede che la Commissione inviti il ministro a chiarire immediatamente il suo atteggiamento sul problema della scala mobile per le pensioni. La Commissione lavoro deve compiere scelte adeguate alle esigenze del momento: non è ammissibile che si continui a porre all'ordine del giorno provvedimenti di importanza limitata, mentre tarda la discussione di altri di ben più vasta portata.

Il presidente Biaggi fa notare come sia suo fermo intendimento di affrontare le più rilevanti questioni sul tappeto. Non è certo per

responsabilità della Commissione lavoro se non si è ancora potuto definire le questioni relative alle proposte di legge oggi in discussione ed alla proposta di legge Scalia n. 539, per le quali sono sorte difficoltà d'ordine finanziario che trascendono le competenze della Commissione stessa. È suo intendimento arrivare comunque ad una scelta su tali questioni, così da potersi dedicare poi agli altri importanti e urgenti provvedimenti su cui la Commissione dovrà pronunziarsi. In proposito può comunicare che è ormai pronta la relazione al disegno di legge-delega sulla igiene e sicurezza del lavoro e che, a quanto gli consta, dovrebbe essere imminente la presentazione, da parte del Governo, di un disegno di legge sull'orario di lavoro. Anche per sgombrare il campo, è, dunque, necessario risolvere senza indugio le questioni aperte. Propone quindi che il Comitato ristretto sulle proposte per la scala mobile ai pensionati si convochi nella giornata stessa, per cercare di esaurire al più presto i suoi lavori.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Proposta di legge:

Senatori Dal Canton Maria Pia ed altri: Norme a favore dei centralinisti ciechi (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2890).

La Commissione, su proposta del relatore Pavone, delibera all'unanimità e con il consenso del Governo, di chiedere l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

Proposta di legge:

Boffardi Ines ed altri: Modifica degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e ripristino degli articoli 9, 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (*Parere alla I Commissione*) (2905).

Il relatore Nucci osserva che la proposta di legge, uniformandosi a un voto espresso dalla Commissione con un ordine del giorno accettato dal Governo nel corso della discussione del bilancio dello Stato 1971, mira al ripristino di un premio speciale già corrisposto al personale del Ministero del lavoro per lo svolgimento di particolari prestazioni espletate per conto di enti previdenziali e assistenziali. La proposta di legge non comporta problemi di spesa, intaccando soltanto in minima parte la somma versata annualmente dagli enti al Ministero del lavoro per lo svolgimento delle prestazioni stesse. Propone dunque che la Commissione esprima parere favorevole,

ricordando come la Commissione affari costituzionali, competente in sede primaria, abbia subordinato la richiesta di assegnazione in sede legislativa al parere favorevole della Commissione lavoro.

La onorevole Ines Boffardi sollecita il parere favorevole, per ragioni di giustizia. Anche il deputato Vincenzo Mancini si dichiara favorevole, ponendo in evidenza come il provvedimento ripristini, oltre che il premio speciale sopraindicato, anche, ed opportunamente, un'indennità di vigilanza agli ispettori del lavoro.

Il deputato Caponi rileva che i fondi per il pagamento del premio speciale vengono tratti dagli enti previdenziali, e ciò quando il Governo continua a ripetere che il loro *deficit* non consente il miglioramento delle prestazioni degli enti stessi. D'altra parte, il premio si riferisce a compiti istituzionali del Ministero; e le modalità di distribuzione del premio stesso appaiono sperequate a favore dei titolari di alti stipendi.

Il relatore Nucci contesta che si tratti di compiti di istituto. I fondi, comunque, sono versati dagli enti al Ministero per lo svolgimento delle prestazioni da questo svolte per conto loro: si tratta soltanto di distribuirne parte al personale che effettivamente svolge il lavoro.

Il deputato Pochetti osserva che il problema riguarda in primo luogo il Governo e deve essere affrontato nell'ambito della delega concessagli per il riassetto agli statali. È d'accordo nel riconoscere al personale del Ministero i suoi giusti diritti, ma bisogna procedere secondo criteri corretti.

Il deputato Pisicchio sottolinea come il premio concerna compiti straordinari e non già compiti di istituto del Ministero e come l'approvazione della proposta di legge favorirebbe indirettamente il buon funzionamento delle commissioni per il collocamento dei lavoratori agricoli.

Il deputato Mazzola condivide le osservazioni del deputato Pochetti e fa presente che, allo stato, data la complessità del problema, non gli sembra che possa essere espresso un parere favorevole né contrario. Il suo gruppo si riserva di riprendere la questione nella sede di merito.

Il deputato Azimonti rileva come non sia ammissibile invocare la legge-delega sul riassetto, perché la materia oggetto della proposta di legge non rientra nella delega stessa: infatti, è escluso che si tratti di compiti di istituto.

Il sottosegretario Rampa ricorda le difficoltà incontrate in sede governativa nel varare un disegno di legge sull'argomento. Ora, è intervenuta un'iniziativa parlamentare, e non trova ragioni perché ad essa ci si debba opporre. Del resto, già per altre questioni, come ad esempio per la scala mobile per le pensioni, l'iniziativa parlamentare è intervenuta dopo difficoltà insorte in sede governativa. Conclude auspicando che la Commissione dia parere favorevole, anche per riportare ordine e tranquillità nel personale del Ministero del lavoro, scongiurando il rischio di ulteriori agitazioni sindacali.

La Commissione delibera a maggioranza di dare parere favorevole alla proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971, ORE 9,50 — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI*. — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna.

Proposte di legge:

Spinelli: *Compensi per le visite medico-fiscali effettuate dai medici liberi professionisti (1456)*;

Galloni: *Disciplina dei compensi per le visite medico-fiscali effettuate dai medici provinciali (1497)*.

Il relatore Allocca riferisce favorevolmente sulle due proposte di legge; sottolinea l'opportunità di estendere anche ad altre categorie di sanitari, come ad esempio i medici condotti, la disciplina dalle stesse prevista e suggerisce, al tempo stesso, di predisporre un testo unificato che migliori l'attuale formulazione delle proposte.

Il deputato Venturoli esprime delle riserve sui provvedimenti diretti sostanzialmente - come la legge 11 marzo 1965, n. 122, relativa ai sanitari militari, alla quale si ispirano - a prevedere un aumento delle insufficienti retribuzioni dei sanitari dipendenti da talune amministrazioni, tanto più ove si consideri, da un lato, che la legge sullo statuto dei lavoratori ha abolito alcuni aspetti fiscali dell'attività del medico nei confronti dei lavoratori dipendenti e, dall'altro, che l'avvio della riforma sanitaria porterà ad una diversa organizzazione del sistema.

Il deputato Spinelli precisa che la proposta di legge di sua iniziativa muove dal presup-

posto di fatto che alcune amministrazioni si valgono dell'opera di liberi professionisti, il cui compenso si mira, pertanto, a disciplinare in modo uniforme, e ritiene non pertinenti le riserve espresse dal deputato Venturoli; quanto alla proposta di legge Galloni relativa ai medici provinciali, dichiara di condividerla ma sottolinea l'opportunità che i compensi ivi previsti vadano non già al singolo medico bensì all'ufficio nel cui ambito dovranno poi essere distribuiti.

Il deputato De Maria, ritiene fondate le due proposte di legge anche in considerazione dell'assoluta carenza di medici provinciali attratti verso impieghi più remunerativi e sottolinea - proprio per l'esigenza prospettata dal relatore, che egli condivide pienamente, di estendere il provvedimento ad altre categorie mediche interessate - l'opportunità di costituire un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato più organico.

Intervengono inoltre i deputati Barberi, il quale concorda con le osservazioni del relatore Allocca e del deputato De Maria, osservando al deputato Venturoli che non è possibile equiparare la posizione dei medici militari - cui è consentito l'esercizio della libera professione - con altri medici dipendenti dalla pubblica amministrazione; Galloni, il quale concorda con la proposta De Maria per la nomina di un Comitato ristretto che predisponga un testo più generale il quale, a suo avviso, non si porrà in contrasto né con i provvedimenti di riordino della pubblica amministrazione, né con la realizzazione della riforma sanitaria; Cattaneo Petrini Giannina, la quale condivide la proposta De Maria; Venturoli il quale nel dichiararsi d'accordo sulla costituzione di un Comitato ristretto osserva, peraltro, che il problema della carenza di medici provinciali non può risolversi con leggende di questo tipo.

Dopo la replica del relatore Allocca interviene il sottosegretario La Penna, il quale preso atto dell'opportunità, prospettata dagli stessi proponenti, di modificare l'attuale formulazione delle proposte di legge, rileva che il Ministero della sanità ha già predisposto uno schema di disegno di legge organico in materia, inviato al concerto degli altri dicasteri interessati, e ciò nonostante è disposto a proporre come emendamenti, in sede di Comitato ristretto, quel testo.

Dopo che il deputato Spinelli ha espresso la sua soddisfazione per la dichiarazione resa dal sottosegretario La Penna il quale, contrariamente ad un indirizzo più volte fatto valere dal Governo, ha mostrato di voler non

mortificare l'iniziativa parlamentare, la Commissione delibera la costituzione di un Comitato ristretto del quale il Presidente Graziosi comunica di aver chiamato a far parte oltre al relatore Allocca, i deputati Cucchi, De Lorenzo Ferruccio, De Maria, Morelli, Spinelli, Urso e Venturoli.

Proposta di legge:

Di Primio: Modifiche alla legge 3 maggio 1967, n. 273, sulla istituzione in Pescara di un Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca (2704).

In assenza del relatore Cucchi, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

Proposte di legge:

De Maria: Provvedimenti per la repressione e la prevenzione dell'abuso di sostanze allucinogene e stupefacenti (2462);

Greggi ed altri: Nuove norme per la repressione del commercio illegale, la propaganda e l'uso illegittimo di stupefacenti (2416);

Bignardi: Nuove norme per prevenire e reprimere il commercio e l'uso illegittimo degli stupefacenti (2463);

(Parere alla IV Commissione).

Il relatore Bosco riferisce ampiamente sulle tre proposte di legge all'ordine del giorno per il parere alla IV Commissione giustizia. Dopo aver rilevato come i problemi affrontati dalle proposte stesse in merito all'abuso di sostanze stupefacenti ed allucinogene - prevenzione, cura e repressione, nei confronti del

tossicomane e dei trafficanti - siano di prevalente competenza della Commissione igiene e sanità (si pensi, ad esempio, alla necessità di disancorare il ricovero obbligatorio dei malati per tali cause dalla legge manicomiale), propone di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione dei provvedimenti alla competenza primaria della Commissione igiene e sanità.

Intervengono i deputati Bartole, il quale dichiara di condividere le osservazioni del relatore, attesa la prevalenza dei problemi tecnico-sanitari sulla materia in discussione ed invita il Governo a provvedere ad emanare i regolamenti di esecuzione delle leggi del 1951 e del 1954, ancora non attuate, nonché a presentare un progetto organico che disciplini globalmente la materia; Monasterio, il quale concorda sulla richiesta di competenza primaria ed il sottosegretario La Penna il quale condivide i rilievi del relatore.

La Commissione delibera all'unanimità di chiedere il trasferimento delle proposte di legge alla sua competenza primaria e rinvia ad'altra seduta il seguito dell'esame delle proposte di legge.

Infine di seduta i deputati Allocca e Monasterio sollecitano rispettivamente l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte di legge Foschi, n. 1734, sugli aiuti dirigenti dei servizi di diagnosi e cura, e Mezza Maria Vittoria, n. 1977, sul conferimento delle farmacie ai connazionali, titolari in territori esteri, che le abbiano perdute a seguito di eventi bellici o politici.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 4 febbraio, ore 11.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Giovedì 4 febbraio, ore 17.

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Lima (Doc. IV, n. 50)
— Relatore: Reggiani.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro i deputati Almirante e Niccolai Giuseppe (Doc. IV, n. 97) — Relatore: Allegri;

contro il deputato Ballarin (Doc. IV, n. 98)
— Relatore: Minasi;

contro il deputato Raffaelli (Doc. IV, n. 101)
— Relatore: Reggiani;

contro il deputato Tripodi Girolamo (Doc. IV, n. 102) — Relatore: Allegri;

contro il deputato Caradonna (Doc. IV, n. 106) — Relatore: Bressani;

contro il deputato Manco (Doc. IV, n. 107)
— Relatore: Galloni;

contro il deputato Conte (Doc. IV, n. 108)
— Relatore: Galloni;

contro il deputato Pucci Ernesto (Doc. IV, n. 111) — Relatore: Musotto;

contro il deputato Bonifazi (Doc. IV, n. 112)
— Relatore: Allegri.

IX COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici)

Giovedì 4 febbraio, ore 9.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

Giovedì 4 febbraio, ore 10.

Problemi delle miniere in Sardegna.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Giovedì 4 febbraio, ore 18.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.